

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2220

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, CERIONI, CACCIA, DAL CASTELLO, DE POI, AIARDI, PERRONE, ZOPPI, BALESTRACCI, FALCONIO, GRIPPO, VENTRE, CARAVITA, ROSSI, PATRIA, TASSONE

Presentata il 17 dicembre 1980

Istituzione del grado di appuntato scelto e della promozione a scelta al grado di appuntato per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni di legge in vigore prevedono, per i militari di truppa dei Corpi di polizia, un unico avanzamento al grado di appuntato in un arco di carriera che si sviluppa in media per circa 35-37 anni, tenendo presente che l'arruolamento di norma avviene a 17-18 anni e che il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è attualmente di 55 anni

Il suddetto grado di appuntato, cui compete attualmente il 4° livello di stipendio di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene conferito al compimento del 14° anno di servizio (ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 marzo

1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1971 n. 1090)

Al fine di conferire ai predetti militari delle forze di polizia una più giusta ed adeguata considerazione del loro ruolo e funzione, riteniamo indispensabile provvedere ad un effettivo e completo allineamento, sia sul piano della carriera che su quello economico, agli altri pubblici dipendenti della carriera ausiliaria ed in particolar modo quelli a dell'istituenda Polizia di Stato, nella considerazione che

dopo il reclutamento tutti i militari di truppa delle Forze di Polizia devono effettuare e superare un apposito corso di

formazione e, successivamente, durante la carriera altri corsi di qualificazione e specializzazione;

esplicano di norma, seppure non in maniera continuativa, mansioni più qualificate compreso il comando di stazione o di brigata, cui è connessa la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria, al di sopra di quella di agente di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza collegato con il normale « *status* » di militare di truppa.

Anche se a buona parte del personale di truppa sono aperte ulteriori prospettive di carriera con il passaggio nella categoria dei sottufficiali, mediante i corsi allievi sottufficiali per la nomina a vice brigadiere, siamo dell'avviso che le aspirazioni della rimanente gran parte di personale, che non ha la possibilità di usufruire, per motivi di organico e disponibilità di posti di tali prospettive, sia meritevole egualmente di considerazione e di uno sviluppo di carriera più ampio e dignitoso.

In relazione a quanto sopra, riteniamo indispensabile la presente proposta di legge che, oltre ad eliminare le sperequazioni che si verrebbero inevitabilmente a creare con il paritetico personale della Polizia di Stato (gli assistenti di polizia godono

di tre qualifiche), varrà altresì a soddisfare le legittime aspettative della categoria.

L'articolo 1 prevede il conferimento anticipato a scelta del grado di appuntato ai militari di truppa dei Corpi di Polizia con 10 anni di servizio che abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami.

Per quanto riguarda detta promozione a scelta, essa viene istituita per premiare i più capaci e meritevoli e costituisce senza dubbio un concreto incentivo all'impegno personale di quanti intendono avere dalla carriera maggiori soddisfazioni, con conseguenti positivi riflessi sul rendimento complessivo del servizio e delle attività istituzionali.

Il numero delle promozioni sarà limitato ai 2/10 dell'aliquota annuale dei promossi nel ruolo dei militari di truppa dell'Arma o degli altri Corpi di Polizia.

L'articolo 2 prevede l'istituzione del grado di « appuntato scelto » ed accesso a tale grado mediante avanzamento ad « anzianità » al compimento del 10° anno di permanenza in quello di appuntato.

L'articolo 3 riguarda la decorrenza giuridica ed economica della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1971, numero 1090, l'avanzamento al grado di appuntato dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato può aver luogo, a scelta, nel limite di 2/10 dell'aliquota annuale dei promossi del ruolo dei militari di truppa di ciascun Corpo di Polizia.

I medesimi saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre di ogni anno, in aggiunta ai pari grado promossi ai sensi delle succitate leggi.

Agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di appuntato, che constano di una prova scritta e di una prova orale di carattere tecnico-pratico attinente al servizio di istituto possono partecipare i militari di truppa che:

a) abbiano compiuto o compiano nell'anno cui si riferisce l'avanzamento stesso 10 anni di servizio e rivestano la qualifica di « scelto » da almeno tre anni;

b) abbiano la qualifica di « eccellente » (o giudizio similare) nella documentazione caratteristica dell'ultimo triennio;

c) siano ritenuti dai superiori gerarchici, incaricati di esprimere il giudizio di avanzamento, idonei a bene adempiere le funzioni del grado cui aspirano per il complesso dei requisiti, fisici, morali, di carattere, intellettuali e professionali.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per lo avanzamento a scelta dei sottufficiali delle singole Forze di Polizia secondo l'appartenza degli interessati.

ART. 2

Nella categoria dei militari di truppa delle Forze di Polizia indicate nell'articolo 1 è istituito il grado di appuntato scelto

Tale grado viene conferito, a ruolo aperto, al compimento del decimo anno di permanenza in quello di appuntato, ai graduati ritenuti idonei dai superiori gerarchici incaricati di esprimere i giudizi di avanzamento

Ai fini retributivi gli appuntati scelti sono inquadrati nel quarto livello di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312

ART. 3

La presente legge ha decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno della sua entrata in vigore